

Circolare **n. 7 - fiscale**
del **01.03.2024**

Sommario

1. Milleproroghe 2024 convertito in legge

- 1 -

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge n. 18/2024 di conversione del DL Milleproroghe n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

L'iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo originale, con l'approvazione di nuove disposizioni anche di natura fiscale.

Segue un riepilogo delle principali novità.

Riapertura dei termini per la definizione agevolata della rottamazione-quater

Il Provvedimento differisce il termine di pagamento delle prime tre rate della rottamazione-quater. Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2023 (31 ottobre e 30 novembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. È prevista, a norma di legge, una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

Quanto detto si applica anche ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell'allegato 1 al DL alluvione n. 61/2023, con riguardo alle rate del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024.

Esenzione IVA per gli enti del Terzo settore

Prorogata al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, recate dall'art. 5, commi da 5-*quater* a 15-*sexies*, del D.L. n. 146/2021.

In particolare, l'art. 3, comma 12-*sexies*, differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 5, commi da 5-*quater* a 15-*sexies*, DL 146/2021, che – recependo le modifiche alla Dir. 2006/112/CE disposte dalla Dir. 2021/1159/UE – modificano il regime di cui godono gli enti del Terzo settore, includendo tra le operazioni imponibili perché effettuate nell'esercizio di impresa o considerate di natura commerciale, o rendendo esenti, una serie di operazioni attualmente escluse. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, le norme modificative prevedono l'applicazione del regime IVA speciale cd. forfettario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Esenzione Irpef per gli agricoltori

Reintrodotta l'esenzione Irpef per gli agricoltori entro specifiche soglie reddituali di franchigia. Infatti, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- Fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- Oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- Oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Sono escluse le società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno optato per l'imposizione secondo le regole del reddito agrario dell'articolo 32 del Tuir.

Mutui prima casa

La garanzia statale dell'80% della quota capitale del mutuo per l'acquisto della prima casa, riservata ai soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro che rientrano nelle categorie prioritarie, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La garanzia massima può essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, è stato stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo. Invece, nel caso in cui tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

Bonus under 36

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa dei giovani under 36 sono valide anche per i preliminari firmati e registrati nel 2023, a condizione che la stipula del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024. Per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DI Milleproroghe, agli acquirenti sarà attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso, utilizzabile in compensazione dal 2025.

Svolgimento assemblee di società ed enti

Le assemblee societarie, nonché quelle di associazioni e fondazioni, tenutesi entro il 30 aprile 2024 seguiranno le regole del periodo Covid.

In particolare, le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Però, per lo svolgimento delle assemblee societarie nel 2024 si origina una singolare situazione a causa della coincidente pubblicazione il 28 febbraio in Gazzetta della legge di conversione (legge 118/2024) del DI Milleproroghe (il DI 215/2023) e l'approvazione il 27 febbraio da parte del Senato del Ddl capitali.

Sia l'articolo 3, comma 12-*duodecies*, del DI 215/2023 (comma introdotto dalla legge di conversione) sia l'articolo 11, comma 2, del DI capitali conferiscono infatti reviviscenza all'articolo 106 del DI

18/2020, vale a dire il decreto-legge che, all'inizio del periodo epidemico, disciplinò lo svolgimento emergenziale delle assemblee delle società e degli enti nell'epoca del Covid-19.

La differenza tra il Milleproroghe e il Ddl capitali è che: il Milleproroghe resuscita l'articolo 106 fino al 30 aprile 2024; il Ddl capitali dispone invece la resurrezione dell'articolo 106 fino al 31 dicembre 2024.

In sostanza, la norma inserita in conversione del Milleproroghe è destinata a rimanere in vigore solo per i pochi giorni che occorreranno per pubblicare il Ddl capitali nella Gazzetta Ufficiale.

Ravvedimento speciale

Riaperti i termini del ravvedimento speciale, di cui all'articolo 1 commi da 174 a 178 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022, alle violazioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi validamente presentate e relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. La regolarizzazione, che consta nella rimozione della violazione e nel versamento degli importi dovuti, con sanzioni amministrative ridotte ad un diciottesimo, dovrà perfezionarsi entro il 31 marzo 2024. È previsto, comunque, il versamento in forma rateale al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 2% annuo.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Fino al 2026 è possibile cumulare le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con i contributi regionali erogati per gli stessi lavori (art. 3, comma 12-ter).

Contratti a termine nel settore privato

L'art. 18, comma 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 l'originario termine del 30/04/2024 entro cui è consentito stipulare nel settore privato contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente, come previsto in via eccezionale dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2015, per l'ipotesi in cui le fattispecie di ammissibilità di contratti di durata superiore al termine ordinario non siano individuate da contratti collettivi di lavoro applicati in azienda.

Obblighi di comunicazione e previdenza per il lavoro sportivo

L'art. 14, commi da 2-bis a 2-quater.

- proroga dal 30/01/2024 al 31/03/2024 il termine previsto dall'art. 25, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021 entro cui, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del predetto articolo, possono essere rese, senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni di natura pubblicitaria inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relative al semestre luglio-dicembre 2023;

- a modifica dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 36/2021, differisce al 30/06/2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento;

- esonera dall'applicazione delle ritenute alla fonte del 20% previste dall'art. 30, comma 2, DPR 600/1973, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge in esame e fino al 31/12/2024, le somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio per i risultati ottenuti o per partecipazione a raduni *ex art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021*, di ammontare complessivamente inferiore a € 300.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia